



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA SEZIONE 03

riunita con l'intervento dei Signori:

PEDERIALI	DOTT. ALBERTO	Presidente
GHITTONI	AVV CECILIA	Relatore
UZZO	DOTT. RICCARDO	Giudice

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 955/07

UDIENZA DEL

13/05/2008 ore 09:30

SENTENZA

N°

162

PRONUNCIATA IL:

13 MAG. 2008

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 LUG. 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 955/07
depositato il 20/11/2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n.07020070037912166 IVA + IRAP
2004 IRES
contro CONCESSIONARIO UNIRISCOSSIONI S.P.A.
AGENZIA ENTRATE UFFICIO CARPI
proposto dal ricorrente:

CARPI AUTO SRL

VIA ROMA N. 53 41037 MIRANDOLA MO

difeso da:

MONARI AVV. DANIELE

VIA ROMA N. 53 41037 MIRANDOLA MO

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
dott. ANGELO GITTO



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nei termini la Carpi Auto srl, con l'assistenza dell'avv. Monari, ricorre nei confronti della cartella di pagamento in epigrafe contenente iscrizione a ruolo a titolo provvisorio emessa dall'Agenzia delle Entrate di Carpi, concernente IRES - IRAP - IVA relativo all'anno 2004 per un importo di € 202.088,36.

La ricorrente ha chiesto ed ottenuto la sospensione dell'atto impugnato.

La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna al rimborso e con vittoria di spese.

Ritiene la cartella da annullare perché relativa all'iscrizione a ruolo a seguito di accertamento per l'anno 2004 in assenza di ricorso, mentre invece il ricorso sarebbe stato depositato nei termini, considerando applicabile alla fattispecie la sospensione dei termini feriali, inoltre contesta l'illegittima iscrizione a ruolo del 100% della maggiore imposta e delle sanzioni, peraltro già pagate dalla ricorrente, e poi sgravate dall'Agenzia delle Entrate.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Carpi, la quale chiede la conferma del proprio operato, in quanto a causa del mancato pagamento di imposte per anni precedenti per elevato importo, ritiene corretta l'emissione del ruolo provvisorio e straordinario.



All'udienza fissata il ricorso è stato discusso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che il ricorso sia fondato e vada di conseguenza accolto.

Risulta, infatti, agli atti che sia stato depositato tempestivamente ricorso nei confronti dell'avviso di accertamento da cui deriva la cartella impugnata, per cui detta cartella riporta una motivazione illegittima.





L'iscrizione a ruolo, se possibile, doveva al massimo essere eseguita per il 50 per cento dell'importo, secondo l'art. 15 DPR 602/73, e non per il 100 per cento dell'importo e delle sanzioni, che, peraltro, risultano agli atti già pagate.

In considerazione della particolarità della controversia e dell'incertezza interpretativa, si ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.


P.Q.M.

Annulla, spese compensate.

Così deciso in Modena il 13.05.08

Il Relatore

Avv. Cecilia Ghittoni



Il Presidente

Dott. Alberto Pederiali

